

*Li Scrivani delle Nave haver debiano il suo Capitulare del juramento ,
& scriver i patti de i nolizadori.*

Cap. LXXV. idem.

Perchè il Capitolo del giuramento di Scrivani de le Nave non se fa , per il qual concorreno molte differentie per cason di supplir a tal difetto , col presente nostro Statuto comandemo , che cadaun scrivani de alcuna Nave , over Navilio sia tegnudo haver nel suo proprio quaderno del nolizado della Nave , over Navilio il ditto capitulare del suo Sacramento in scrittura , così come nel statuto se contien , over vulgarmente per rispetto chi no fa il parlare litterale .

Et oltra questo sian obligadi essi Scrivani ordinatamente scrivere tutti i patti , & nolo , i quali Patroni dien haver da i nolizadori , & de quale mercadantie , ò sian colli , ò balle , ò altri carchi , perchè cessaranno per tal cason molte differentie . Et queste cose , che son ditte , sian tegnudi i ditti Scrivani fare , & osservare sotto pena de lire 25. per cadauno , & per cadauna volta . Et queste cose , sian commesse a quelli , che fan le cerche in le Nave , i quali de questo fazano inquisitione , & fazano osservare ; scodendo le pene de i contravenienti , delle qual elli habbiano tal parte , quale loro hanno delle altre pene .

Della parte , che se die dar à i Patroni delle pene di Marinari :

Cap. LXXVI. idem.

Perche è utile , anzi necessario , ch' i Marinari osservino le cose , alle quale son tegnudi . Et però li son sta poste pene , le quali tutte vieneno nel commun . Impero accioche le siano osservade , & con effetto scosse , statuimo , che da moventi sia osservado , che per tutte , & singule pene ordinate nel commun di Venetia , & fatte contra i Marinari , le quali (come avanti se tratta) veneno nel commun , li Patroni